



LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI: IL D. LGS. 118/2011

Dott. Paolo Longoni

Commissione Enti Pubblici

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

U.E.: migliore *accountability* per:

- Maggiore trasparenza e rendicontabilità
- Rispetto degli obblighi del Patto di Stabilità e Crescita

P.A.: migliore *accountability* per:

- Efficace controllo e coordinamento della spesa
- Dati più completi per l'attuazione del federalismo

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

- Il puzzle normativo:

Unione Europea: Regolamento 223/96

Stato: Costituzione, Legge 94/97, 208/99, 196/09

Enti Pubblici: Legge 70/95, D.P.R. 97/2003

Regioni: D.Lgs. 335/76, D.Lgs. 76/2000, D.Lgs.
167/2000, Leggi Regionali

Enti Locali: D. Lgs. 267/2000

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

- La legge 196 e la legge 42 del 2009:

Vincolo sull'adozione di comuni schemi e regole contabili per la trasmissione di informazioni comparabili, aggiornate ed attendibili

- Il SEC 95 della U.E.:

Informazioni comparabili, omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile, criteri predefiniti ed uniformi, schemi di riclassificazione per il consolidamento, regole contabili uniformi, principi contabili generali.

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

Tipologie di contabilità:

- Generale o economico patrimoniale
- Finanziaria
- Mista o combinata

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

Registrazione degli accadimenti:

- Competenza giuridica
- Cassa
- Competenza economica

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

Struttura di bilancio:

- Classificazione economica
- Classificazione funzionale
- Classificazione mista

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

Principi contabili:

- Sec 95
- Ipsas
- Principi RGS
- Principi Osservatorio
- Principi civilistici

LA NECESSITÀ DI UN'ARMONIZZAZIONE

- La relazione del COPAFF al Parlamento:
“un improprio federalismo contabile impedisce di reperire la stessa somma nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella percipiente...” (30 giugno 2011)

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

Le Regioni e gli Enti Locali adottano la contabilità finanziaria a cui affiancano ai fini conoscitivi un sistema di contabilità economico – patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

Gli enti strumentali e le istituzioni delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità finanziaria, affiancano alla stessa il sistema di contabilità economico – patrimoniale.

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

Le Regioni, gli Enti Locali, le loro Istituzioni ed i loro Enti strumentali conformano la loro gestione ai Principi Contabili indicati nell'allegato 1 al D. Lgs. ed ai Principi Contabili che verranno definiti all'esito della sperimentazione.

Gli Enti strumentali e le Istituzioni adottano i Principi Contabili dell'allegato 1 e i Principi Contabili civilistici.

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

Verrà definito con successivo Decreto Legislativo un comune Piano dei Conti Integrato del bilancio finanziario ed economico patrimoniale; al fine di facilitare il monitoraggio ed il confronto delle grandezze di finanza pubblica, verrà definito un allegato (nota integrativa) da allegare al preventivo ed al rendiconto che esponga gli aggregati più rilevanti

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

- Schemi di bilancio comuni a tutte le amministrazioni
- Documenti esplicativi
- Piano dei conti comune
- Riconcucibilità di ogni voce alle aggregazioni previste dalla finanza pubblica

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

- La transazione elementare:

Una codifica comune alle transazioni contabili
(definita con un futuro D. Lgs.)

L'aggiornamento delle codifiche SIOPE al nuovo
piano dei conti integrato.

I divieti:

1. Adozione del criterio della prevalenza
2. Imputazione provvisoria alle partite di giro
3. Impegni sui fondi di riserva

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

Conferma della funzione autorizzatoria

Conferma della funzione di programmazione

Obbligo di allegazione dell'elenco delle partecipazioni
in enti, organismi e società

Obbligo di pubblicazione dei bilanci delle partecipate
sul sito internet

LA PRIMA ATTUAZIONE: IL D. LGS. 118/2011

- Obbligo di redazione di un rendiconto semplificato per il cittadino da pubblicare sul sito internet, con l'indicazione di specifici dati di performance e di qualità dei servizi secondo D. Lgs. Da emanare.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

- **MISSIONI:**

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando le risorse finanziarie ad esse destinate

- **PROGRAMMI:**

Gli aggregati omogenei di attività dirette a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

- **MACROAGGREGATI:**

Articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa

- **TITOLI**

Articolazione dei macroaggregati

- **CAPITOLI ed ARTICOLI**

Unità elementari del piano dei conti

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

- La realizzazione di ciascun PROGRAMMA è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa
- L'UNITA' DI VOTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E' COSTITUITA DAI PROGRAMMI

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

- **TITOLI:** fonte di provenienza
- **TIPOLOGIA:** natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza
- **CATEGORIA:** oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia, con separata indicazione di quelle non ricorrenti
- **CAPITOLO:** unità elementari

GLI ENTI IN CONTABILITÀ CIVILISTICA

- Predispongono un budget economico obbligatorio e vincolante
- Riclassificano i propri dati contabili con la rilevazione SIOPE in Missioni e Programmi
- All'Organo di Controllo la vigilanza sull'adempimento

TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI

- **31/12** bilancio di previsione o budget
- **30/4** rendiconto o bilancio di esercizio
- **30/6** bilancio consolidato

IL NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA GIURIDICA

La competenza finanziaria è modificata:

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, in caso di investimento che comporta impegno pluriennale, la necessità di predisporre la copertura complessiva.

LE REGIONI

- Finalità:

Trasparenza dei conti della Sanità

Evidenza separata dei Fondi:

Ordinari correnti

Aggiuntivi correnti

Disavanzi pregressi

Investimenti

LE REGIONI

- Obbligo di far confluire le risorse in conti di Tesoreria Unica appositamente istituiti per il finanziamento del Servizio Sanitario
- Le Regioni che gestiscono direttamente una quota del finanziamento del Servizio Sanitario devono individuare un Centro di Responsabilità (Gestione Sanitaria Accentrata) che deve tenere una contabilità economico patrimoniale con i flussi di cassa fra Regione, Stato, Enti, ASL

LE REGIONI

- Il responsabile della GSA redige un bilancio economico patrimoniale della Sanità regionale, consolidando i conti delle strutture sanitarie.
- Le strutture sanitarie redigono un bilancio economico preventivo annuale annuale completo dei flussi di cassa prospettici e del piano degli investimenti, in coerenza con la programmazione regionale.

LE REGIONI

- Gli organi di revisione ed i Collegi sindacali hanno la vigilanza sui documenti di programmazione
- Vengono precisati i criteri di valutazione ed i principi da adottare
- La Giunta Regionale deve approvare i bilanci delle ASL, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende Ospedaliere Universitarie ed Istituti Zooprofilattici entro il 31 maggio di ogni anno, ed il bilancio consolidato della Sanità regionale entro il 30 giugno di ogni anno

LE REGIONI

- Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, con D. Lgs. da emanare verrà stabilita la transcodifica SIOPE dei conti delle Aziende Sanitarie in missioni e programmi.

ENTRATA IN VIGORE

- Il nuovo regime contabile si applicherà a partire dal 2014
- Le disposizioni che riguardano i conti della Sanità si applicano dal 2012
- Il Ministero dell'Interno ha in corso l'individuazione di circa 50 Enti – pilota che avvieranno la sperimentazione della nuova contabilità già dal 2012

I PRINCIPI CONTABILI (ALLEGATO 1 AL D.LGS.)

- Annualità:

I documenti sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono all'anno solare; la programmazione di medio periodo è almeno triennale

I PRINCIPI CONTABILI

- Unità:

La singola Amministrazione Pubblica è un'entità giuridica unitaria e unica e pertanto unico ed unitario è il suo bilancio. Non possono essere articolati i documenti contabili in maniera tale che alcune fonti di entrata finanzino specifiche spese, salvo diverse disposizioni di legge

I PRINCIPI CONTABILI

- **Universalità:**

Il bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione e tutti i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla Amministrazione Pubblica di riferimento.

Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio.

I PRINCIPI CONTABILI

- Integrità:

Le entrate e le spese devono essere iscritte al lordo delle correlative spese ed entrate connesse senza compensazioni di partite. Il principio si applica a tutti i valori di bilancio, e quindi anche alle grandezze economiche e patrimoniali.

I PRINCIPI CONTABILI

- Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:

True and fair view: nei dati di bilancio le reali condizioni delle operazioni di gestione.

È fondamentale la applicazione del principio ai documenti di previsione, che devono essere attendibili, fondati su dati oggettivi e corretti e chiaramente comprensibili

I PRINCIPI CONTABILI

- **Significatività e rilevanza:**

Sono utili le informazioni significative; significativa è un'informazione tale da influenzare le decisioni degli utilizzatori: la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, ma anche alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata delle valutazioni e delle stime

I PRINCIPI CONTABILI

- **Flessibilità:**

I documenti di bilancio non vanno interpretati come immutabili: all'interno di essi devono trovarsi le possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili

I PRINCIPI CONTABILI

- Congruità

Verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

I PRINCIPI CONTABILI

- Prudenza:

Nei documenti di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo considerato; le componenti negative saranno limitate agli impegni sostenibili nel periodo, collegati alle risorse previste.

I PRINCIPI CONTABILI

- **Coerenza:**

Occorre assicurare un nesso logico fra programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.

Coerenza interna fra strumenti di programmazione dell'ente

Coerenza esterna fra programmazione dell'ente e scelte strategiche di alti livelli di governo

I PRINCIPI CONTABILI

- Continuità e costanza:

La valutazione delle poste contabili deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale.

I criteri di valutazione devono essere costanti nel tempo, allo scopo di rendere comparabili i documenti di bilancio fra loro

I PRINCIPI CONTABILI

- Comparabilità e verificabilità:

Gli utilizzatori del bilancio devono poter comparare nel tempo le informazioni fornite; devono poter comparare le informazioni fornite da enti diversi; la documentazione a supporto delle valutazioni deve essere verificabile

I PRINCIPI CONTABILI

- Neutralità o imparzialità:

Le redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di particolari individui o gruppi

I PRINCIPI CONTABILI

- Pubblicità:

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori.

È compito della amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi sociali e di partecipazione la adeguata conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio

I PRINCIPI CONTABILI

- Equilibrio di bilancio:

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario di competenza e di cassa.

Il pareggio finanziario comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione

I PRINCIPI CONTABILI

- Principio della competenza finanziaria:

Il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive è quello di cui all'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 118/2011

I PRINCIPI CONTABILI

- Principio della competenza economica:

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello nel quale si concretizzano i movimenti finanziari

I PRINCIPI CONTABILI

- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati secondo la loro sostanza effettiva e non solamente secondo le regole e le norme che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione.